



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 100 del 09/08/2010 -
Determinazione nr. 1930 del 09/08/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Latteria di Visinale di Pivetta Valentino – Rinnovo di autorizzazione allo scarico su tombinatura lungo strada comunale, idraulicamente connessa con il fiume Meduna, di acque reflue provenienti dall’insediamento sito in comune di Pasiano di Pordenone, frazione Visinale, via Visinale Centro, n. 67.

IL TECNICO AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- il signor Pivetta Valentino nato a Porcia il 04.02.1965 e residente in Pordenone via G. Onesti n.3, in qualità di Titolare della impresa individuale latteria di Visinale di Pivetta Valentino, con sede legale ed operativa in Pasiano di Pordenone, via Visinale Centro, n. 67, ha presentato istanza, datata 07.08.09 assunta al prot. n. 49010 del 11.08.09, per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico su tombinatura lungo la strada comunale di acque reflue industriali, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1742 del 09.08.2006;
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 28.06.10 assunte al protocollo n. 55403 del 06.07.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni è stata allegata la scheda di rilevamento di scarico acque reflue industriali, di data 07.08.09, sottoscritta dal titolare dello scarico;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all’Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1742 del 09.08.2006:

- Estratto CTR in scala 1:5000;
- Relazione Tecnica datata 05.02.01 e Relazione Tecnico – Illustrativa datata 17.12.02;
- Planimetria “Schema generale degli scarichi” datata Febbraio 2001;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione di data 06.08.09 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 07.08.09, entrambe a firma del Signor Pivetta Valentino titolare della ditta;

RILEVATO dalla documentazione allegata all’istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

trattasi di attività casearia di trasformazione del latte e di commercio al minuto e all’ingrosso di

formaggi;

lo scarico oggetto della presente autorizzazione è generato dalla commistione di:

- a) acque reflue industriali derivanti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di produzione e dalle acque di raffreddamento;
- b) acque reflue assimilate alle domestiche;
- c) acque meteoriche di dilavamento;

le acque reflue confluiscono ad un impianto del tipo “ad ossidazione a fanghi attivi” costituito da una vasca a 3 scomparti (degrassatore) dove avviene una prima decantazione, una vasca dove avviene la denitrificazione, 2 vasche di ossidazione e da un sedimentatore secondario dotato di pompa per il ricircolo dei fanghi biologici;

l’acqua depurata viene raccolta in apposita vasca dotata di pompa e quindi inviata allo scarico su condotta posta a lato della strada comunale che, attraverso un fossato con presenza di acqua, recapita le acque nel fiume Meduna;

nella planimetria “schema generale degli scarichi”, scala 1:200 di data febbraio 2001, è indicato con il n. 13 il pozzetto di ispezione prima dello scarico;

vengono effettuati autocontrolli manuali sul pH nella vasca di equalizzazione a valle dell’impianto di depurazione;

Con nota di data 12.03.10 il Comune di Pasiano di Pordenone ha comunicato che “...attualmente la condotta fognaria esistente ...dista dal punto di scarico, circa 1.6 chilometri. ...sono in corso i lavori di realizzazione della nuova rete fognaria mista ...dopo i quali il punto di scarico disterà dalla fognatura circa m 50”.

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell’autorizzazione il Titolare della ditta ha dichiarato che “lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione”;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 15585 del 17.02.10, è stato comunicato l’avvio del procedimento, informando anche l’ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l’Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Pasiano di Pordenone;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Pasiano di Pordenone con nota di data 12.03.10, sottoscritta dal responsabile dell’area Servizi e Risorse Territoriali, ha comunicato, tra l’altro, la distanza della fognatura comunale dal punto di scarico;
- L’ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone con nota prot. n. 3643/2010/SA/PA/12 del 05.08.10 ha comunicato, in merito alla richiesta della ditta di data 28.06.10 di effettuare il controllo del pH con modalità manuale, che “...non rileva motivi ostativi alla modifica delle modalità di autocontrollo del pH secondo i termini espressi nella succitata dichiarazione (nota della ditta del 28.06.10)”;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l’efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è

condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di bonifico bancario di € 700,00 introitati:

- € 600,00 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
 - € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 7302 e 7303 del 12.08.09;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano, tra gli altri, il costo per l'istruttoria Provincia, il parere tecnico-ambientale e le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e, pertanto, si procederà a conguaglio dietro presentazione di fattura da parte di detto Ente;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05.05.2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Ecologia, nonché le Determinazioni Dirigenziali n. 628 del 21.03.2007 e n. 4 del 05.01.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, la latteria di Visinale di Pivetta Valentino, con sede legale ed operativa a Pasiano di Pordenone, via Visinale Centro, n. 67, è autorizzata, nella persona del Titolare, allo scarico su tombinatura lungo la strada comunale, idraulicamente connessa con il fiume Meduna, di acque reflue, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità

competente per il controllo con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);

- c) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui all'uscita dal depuratore, con frequenza almeno semestrale, su BOD, COD, Solidi sospesi totali, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Grassi e Oli animali e vegetali;
- d) venga effettuato il controllo del pH sui reflui all'uscita dal depuratore, con frequenza almeno giornaliera e venga annotato su apposito quaderno, o con altra modalità, il risultato rilevato, a firma di personale incaricato;
- e) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
- f) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- g) le acque di raffreddamento convogliate allo scarico devono essere immesse a valle del trattamento depurativo;
- h) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali e domestiche devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia.

- 3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
 - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
- 4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
- 5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
- 6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre

dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.

7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 08.08.2014. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Di dare atto che le spese da sostenersi riguardano, tra l'altro, il parere tecnico- ambientale e le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e pertanto si procederà a conguaglio dietro presentazione di fattura da parte di detto Ente.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Pasiano di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 09/08/2010

IL TECNICO AMBIENTALE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1930 del 09/08/2010